



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Direzione Generale Difesa Ambiente  
Servizio tutela della natura e politiche forestali

## **Relazione conclusiva sull'attività svolta dalla Commissione Tecnica Regionale per l'applicazione del D.Lgs.n.386/2003, (D.G.R. n.38/ del 18.09.2012).**

### PREMESSA

Le formazioni forestali ricoprono una vasta superficie del territorio comunitario e assolvono ad una molteplicità di funzioni di ordine ambientale-ecologico, economico-produttivo e socio-culturale. L'Unione Europea ne riconosce il ruolo multifunzionale e l'importanza della loro gestione sostenibile, la quale ha rilevanti ripercussioni sul territorio e sull'ambiente nel senso più ampio.

Il valore produttivo delle foreste e la tutela e conservazione della loro biodiversità, soprattutto quando dal semplice utilizzo delle foreste spontanee si procede all'impianto di foreste artificiali, è strettamente correlato all'uso e al commercio del "*Materiale Forestale di Moltiplicazione*"(M.F.M.).

L'utilizzo di M.F.M. di origine conosciuta e certificata è di fondamentale importanza per contenere i rischi di inquinamento genetico ed erosione della biodiversità e si riflette sulla qualità degli impianti forestali e sulla loro capacità di assolvere alle funzioni di protezione, tutela naturalistica e della biodiversità, produttive e di offerta di servizi eco-sistemici.

L'impiego di M.F.M. di provenienza locale, indigena o autoctona, inoltre, permette maggiori possibilità di successo degli impianti per effetto del loro adattamento alle caratteristiche fitoclimatiche delle stazioni e di resistenza ai parassiti patogeni.

La necessità di stabilire criteri per l'impiego dei materiali forestali di moltiplicazione, sia di produzione interna agli stati membri che di importazione, ha indotto l'Unione europea a varare, nel tempo, provvedimenti legislativi riguardanti la produzione ed il commercio delle sementi, piante e parti di piante forestali, la loro certificazione ed il controllo, fino alla emanazione della Direttiva 1999/105/CE del Consiglio europeo, del 22 dicembre 1999.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio tutela del suolo e politiche forestali

## LA DIRETTIVA COMUNITARIA 1999/105/CE

La Direttiva 1999/105/CE, del Consiglio europeo, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione del M.F.M. è il documento che definisce le linee guida per la riorganizzazione della vivaistica forestale in Europa.

I principi della normativa comunitaria sono strettamente legati alla necessità di istituire un sistema di controllo in grado di garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione, dalla sua provenienza alla coltivazione in vivaio fino all'impiego finale, che abbia caratteristiche di qualità fenotipica e genetica elevata, in grado di assicurare la rapidità dello sviluppo, lo stato fitosanitario e la qualità delle stazioni di impianto.

La Direttiva 1999/105/CE riguarda esclusivamente la produzione e la commercializzazione di MFM destinato ad attività forestali e contempla le specie arboree riportate nell'elenco allegato, che può essere ampliato dai Paesi membri.

## RECEPIMENTO NAZIONALE DELLA DIRETTIVA (D.Lgs. 10 novembre 2003, n.386)

In Italia la materia concernente la produzione ed il commercio di sementi e piantine da rimboschimento era regolamentata dalla L. 22 maggio 1973, n.269, successivamente abrogata con l'emanazione del D.Lgs.10 novembre 2003, n.386 per il recepimento della Direttiva Comunitaria 1999/105/CE.

In base al D.Lgs.10 novembre 2003, n.386, i "*Materiali di base*" riferiti ad una unità definita, chiamata "*Unità di ammissione*", destinati alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione sono suddivisi in quattro categorie commerciali (All.VI): "*Identificati alla fonte*", "*Selezionati*", "*Qualificati*" e "*Controllati*".

I materiali appartenenti alle quattro categorie possono essere ammessi solo se rispondono ai requisiti specificati negli allegati I, II, III, IV, del D.Lgs. n. 386/2003.

Per i materiali destinati alla tutela e alla conservazione della biodiversità sono ammesse deroghe, secondo le procedure di cui alla Decisione 1999/468/CE richiamata all'Art.26 della Direttiva 1999/105/CE.

Il Decreto attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome il ruolo di "*Organismo Ufficiale*" responsabile del controllo, della commercializzazione e della qualità del M.F.M. (Art.2 lettera n, D.Lgs. n. 386/2003).

"*Gli "Organismi Ufficiali provvedono affinché solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione"*, (Art.3, comma1, D.Lgs. n. 386/2003).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio tutela del suolo e politiche forestali

Tali materiali, iscritti nel “*Registro dei materiali di base*”, (Artt.10-11, D.Lgs. n. 386/2003), devono essere accompagnati da un “*Certificato principale di identità*” (C.P.I.), (Art.6, D.Lgs. n. 386/2003).

Le misure del D.Lgs. n.386/2003 non si applicano ai materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione, alla riesportazione e a quelli destinati a fini non forestali (Art.1, comma 4, D.Lgs. n. 386/2003).

Viene previsto il raggruppamento dei soprassuoli o fonti di seme di una stessa specie o sottospecie in “*Regioni di provenienza*”, (Art.2 lettera g, D.Lgs. n. 386/2003) definite come: “...*il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato*”.

Nel 2010, l'intero territorio dell'isola è stato definito “Regione di provenienza”.

#### RECEPIMENTO REGIONALE DEL D.Lgs 386/2003 (DGR. n. 38/11 del 18.09.2012)

La Regione Sardegna ha recepito il D.Lgs. n.386/2003 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/11 del 18.09.2012 che individua i soggetti istituzionali competenti e ne definisce i ruoli e le funzioni.

Le procedure autorizzative di verifica dei materiali di base ai fini dell'ammissione, il controllo degli stessi e la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di ammissione sono di competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, (Art.3, Allegato alla DGR. n. 38/11 del 18.09.2012).

In base all'Art.4 dell'Allegato alla D.G.R. n. 38/11, la competenza relativa al rilascio della “Licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione” del materiale forestale di moltiplicazione, (Art.2, comma1, D.Lgs. n.386/2003), è messa in capo al Servizio Fitosanitario regionale, ufficio integrato nel Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, che provvede a istituire l'apposito “Registro Ufficiale dei fornitori” autorizzati di materiale forestale di moltiplicazione (Art.4, comma 2, D.Lgs. n. 386/2003), dandone comunicazione al Ministero.

Presso ogni centro aziendale, i titolari di licenza devono tenere un apposito “Registro di carico e scarico”, (Art.5, D.Lgs. n. 386/2003).

I fornitori devono annualmente inoltrare al CFVA la comunicazione circa lo stato di consistenza del materiale di propagazione forestale presente nelle proprie unità produttive. Il CFVA provvede a redigere un rapporto annuale di consistenza dei materiali e a trasmetterlo al Ministero delle Politiche Agrarie Alimentari e Forestali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio tutela del suolo e politiche forestali

Il CFVA ha competenza per la iscrizione delle "Unità di ammissione" nel Registro dei materiali di base e alla tenuta dello stesso, per la autorizzazione alla raccolta e al rilascio del "Certificato principale di identità" dei materiali di moltiplicazione (C.P.I.), (Art.5, Allegato alla D.G.R. n. 38/11).

Le attività di controllo sugli obblighi di legge, la contestazione delle violazioni e la comminazione delle sanzioni sono poste in capo al CFVA (Art.7, Allegato alla D.G.R. n. 38/11).

L'Allegato alla D.G.R. n.38/11, all' Art. 3 prevede che l'Ente Foreste della Sardegna proceda alla esecuzione di un programma di individuazione, nelle Foreste Demaniali, delle "Fonti di semi" e "Soprassuoli" per la produzione di materiali forestali di propagazione nelle categorie "Identificati alla fonte" e "Selezionati".

È prevista, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione Tecnica Regionale, con funzioni di indirizzo tecnico e di monitoraggio attuativo per la applicazione della norma, composta dai referenti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con funzione di coordinamento, del Corpo Forestale e di V.A., Ente Foreste della Sardegna, Servizio Fitosanitario Regionale e l'Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris), (Art. 2, Allegato alla D.G.R. n. 38/11).

La Commissione Tecnica Regionale è stata istituita con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Prot. n. 12558 Rep. n. 525 del 05.06.2013 e successivamente integrata con Determinazione del D.G. Prot. n. 1308 Rep. n. 12 del 23.01.2015.

La Commissione ha proceduto alla impostazione di un piano di lavoro che ha portato all'esame dei criteri per la iscrizione dei materiali di base "Identificati alla fonte" e "Selezionati", presenti nelle Foreste Demaniali gestite dall'Ente Foreste e per i quali sono stati adottati i requisiti previsti negli allegati II e III del D.Lgs.386/2003.

Ad oggi la Commissione tecnica ha validato:

- > il Registro Ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione, istituito dal Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura con Determinazione n. 16934/607 del 30.09.2013;
- > il procedimento e la modulistica per l'ottenimento della Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale di moltiplicazione;
- > Il Registro Regionale dei Materiali di base, istituito con Determinazione del Comandante del CFVA, n. 502 del 20.03.2014.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio tutela del suolo e politiche forestali

Le fasi successive dell'applicazione del D.Lgs. n. 386/2003 per le categorie "Qualificati" e "Controllati" richiedono, invece, particolari attenzioni in considerazione delle specifiche indagini di laboratorio necessarie per la caratterizzazione genetica dei materiali e dovranno per questo essere affrontate mediante collaborazioni con i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità (Art 10 D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227), Istituti, Enti o laboratori di ricerca specializzati.

L'attività della Commissione tecnica proseguirà in ottemperanza alle indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento generale di controllo dell'andamento attuativo delle disposizioni contenute nell'Allegato alla D.G.R. n.38/11 del 18.09.2012.

**FORMAT E VADEMECUM VALIDATI DALLA COMMISSIONE TECNICA (Allegati alla presente relazione)**

- > [All.01] Modulo di Richiesta di iscrizione Unità di ammissione (mod. CFVA);
- > [All.02] Scheda del Materiale di base forestale (mod. CFVA);
- > [All.03] Vademecum per la compilazione della Scheda dei materiali di base (mod. CFVA);
- > [All.04] [All.04] Comunicazione raccolta M.F.M. (mod. CFVA);
- > [All.05] Documento di accompagnamento M.F.M. (mod. CFVA);
- > [All.06] Comunicazione di avvenuta raccolta e richiesta del Certificato Principale di Identità (mod. CFVA);
- > [All.07] Certificato Principale di Identità (mod. CFVA);
- > [All.08] Modulo Richiesta di Licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione del M.F.M. e di iscrizione al Registro Ufficiale dei fornitori di M.F.M. - art. 4, commi 1 e 2 del D. Lgs. 386/2003 (mod. Ass. Agricoltura);
- > [All.09] Registro Ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione - art. 4, comma 2 del D. Lgs. 386/2003 (a cura dell'Ass. Agricoltura);
- > [All.10] Registro di Carico e Scarico dei materiali forestali raccolti, acquistati, prodotti, venduti o ceduti a terzi (a cura dell'Ass. Agricoltura);
- > [All.11] Registro Regionale de Materiali di base (a cura del CFVA);
- > [All.12] Vademecum per la compilazione e detenzione del Registro di Carico e Scarico (a cura dell'Ass. Agricoltura);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale

Servizio tutela del suolo e politiche forestali

- > [All.13] Fac-simile del Cartellino Piante, Semi e Frutti, integrato con le indicazioni del Passaporto delle piante (mod. Ass. Agricoltura);
- > [All.14] Scheda di rilievo stato di consistenza (mod. CFVA);
- > [All.15] Vademecum per la compilazione della documentazione richiesta dall'Assessorato regionale Agricoltura – Servizio Fitosanitario Regionale;
- > [All.16] Vademecum per la compilazione della documentazione richiesta dal CFVA;

**Il Direttore di Servizio**

Maria Ledda